

Domande dai partecipanti

Webinar “Le procedure di infrazione: dal Trattato, agli strumenti di prevenzione, alla gestione del pre-contenzioso e contenzioso in Italia”

11 marzo 2026

1. La fase di precontenzioso può essere utile alla commissione per acquisire ulteriori elementi che eventualmente possono anche portare al ritiro del procedimento di pre-infrazione?

Il dialogo tra la Commissione e le autorità nazionali nella fase di pre-infrazione è volto proprio ad evitare l'apertura formale della procedura di infrazione. Pertanto, la Commissione, acquisiti gli elementi utili a chiarire le presunte violazioni, se si ritiene soddisfatta delle informazioni ricevute dallo Stato membro, può archiviare il caso positivamente.

2. Se un mancato recepimento è diffuso, cioè comune a più SM, ci sono procedure comuni o ogni SM è chiamato singolarmente a rispondere?

Lo Stato membro è sempre chiamato a rispondere singolarmente del proprio inadempimento. Ciò non toglie che gli Stati possano confrontarsi tra di loro sulle soluzioni individuate per superare le criticità.

3. I funzionari regionali (sede Bruxelles) possono partecipare alle riunioni EU Law Network come meri uditori?

Alle riunioni EU Law Network non è prevista la partecipazione di funzionari regionali, ma solo del punto di contatto nazionale (dipartimento affari europei) e Rappresentanza Permanente.

4. Nel pre-contenzioso sono previste anche forme di adesione collaborativa ad una proposta eventualmente di natura transattiva?

Nel corso delle interlocuzioni tra Commissione e Stato membro, possono essere negoziate e condivise soluzioni di compromesso, talvolta anche di natura politica, volte a superare le censure mosse dalla Commissione. La Commissione e le autorità nazionali concordano le misure e le modalità più idonee per la soluzione del caso.

5. Ma dalla sentenza quando vengono effettivamente richieste le sanzioni? e come vengono pagate con quali modalità e risorse?

Con la sentenza ex art. 260 del TFUE la Corte di giustizia condanna lo Stato al pagamento delle sanzioni pecuniarie. A seguito della sentenza la Commissione europea deve assicurare la riscossione delle somme attraverso l'invio dell'ingiunzione di pagamento che deve essere effettuato entro 45 giorni nel conto “risorse proprie” del bilancio UE. E' la Ragioneria generale dello Stato (MEF) che provvede immediatamente al pagamento tramite il fondo di rotazione di cui all'articolo 43, c. 9-bis, della legge 234/2012.